



**TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DEL GRUPPO ENEL PER
L'ACQUISIZIONE DI SOFTWARE, SERVIZI CLOUD E SERVIZI DI MANUTENZIONE/SUPPORTO
RIGUARDANTI IL SOFTWARE E I SERVIZI CLOUD
(PARTE GENERALE)**

1. AMBITO DI APPLICAZIONE	4
SEZIONE I – PARTE GENERALE	4
CLAUSOLE GENERALI	4
2. DEFINIZIONI	4
3. RISPETTO DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORMATIVE	6
4. LINGUA	7
5. FORMALIZZAZIONE	7
6. INTERPRETAZIONE E GERARCHIA	7
7. COMUNICAZIONI	8
8. RAPPRESENTANTE DEL FORNITORE	8
9. CONDIZIONI FINANZIARIE	8
10.CONDIZIONI DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.....	9
11.IMPOSTE.....	10
12.CESSIONE DEL CONTRATTO.....	10
13.SUBAPPALTO.....	10
14.CESSIONE DI DIRITTI E CREDITI.....	11
15.OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE.....	11
16.GARANZIE DEL FORNITORE	12
17.RECESSO	12
18.CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	12
19.GARANZIA ECONOMICA	13
20.PROPRIETÀ INTELLETTUALE	13
21.INDENNIZZO.....	14
22.LEGGI SULLE ESPORTAZIONI	14
23.LINGUA DEI PRODOTTI.....	14
24.RISERVATEZZA	15



25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	17
26. NORMATIVA DI CONDOTTA ETICA.....	17
27. TUTELA AMBIENTALE	18
28. GLOBAL COMPACT	18
SEZIONE II – PARTE GENERALE	20
PREVISIONI APPLICABILI AL SOFTWARE DI CUI ALL'ARTICOLO 1.1.....	20
29. INTRODUZIONE	20
30. LICENZA D'USO	20
31. PROPRIETÀ.....	21
32. RIPRODUZIONE E MODIFICHE DEL SOFTWARE.....	21
33. GARANZIE DEL FORNITORE	21
SEZIONE III – PARTE GENERALE	22
PREVISIONI APPLICABILI AI SERVIZI CLOUD DI CUI ALL'ARTICOLO 1.1.....	22
34. INTRODUZIONE	22
35. DIRITTI DI VERIFICA DI ENEL.....	23
36. OBBLIGHI DEL FORNITORE	24
37. SOSPENSIONE	24
38. PENALI/CREDITO DI SERVIZIO	24
39. GARANZIE DEL FORNITORE	25
40. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	25
41. PROPRIETÀ INTELLETTUALE	25
42. RISERVATEZZA	26
SEZIONE IV – PARTE GENERALE.....	27
PREVISIONI APPLICABILI AI SERVIZI DI MANUTENZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1.1.....	27
43. INTRODUZIONE	27
44. OBBLIGHI DEL FORNITORE	27
45. PENALI	28
46. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	28
SEZIONE V – PARTE GENERALE.....	29
PREVISIONI APPLICABILI AI SERVIZI DI SUPPORTO PER IL SOFTWARE E I SERVIZI CLOUD DI CUI ALL'ARTICOLO 1.1.....	29
47. INTRODUZIONE	29
48. PENALI	29
49. SCIoglimento	29
50. DIRITTO DEL LAVORO, OBBLIGHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO ...	30



51.OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE.....	31
52.CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	31
53.PROPRIETÀ INTELLETTUALE	31

- Allegato I: ARGENTINA
- Allegato II: BRASILE
- Allegato III: CILE
- Allegato IV: COLOMBIA
- Allegato V: ITALIA
- Allegato VI: PERÙ
- Allegato VII: ROMANIA
- Allegato VIII: RUSSIA
- Allegato IX: SPAGNA

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. I presenti Termini e Condizioni Generali per Software, manutenzione e Servizi cloud (nel prosieguo altresì denominati “Condizioni Generali”) disciplinano il rapporto contrattuale tra società appartenenti al Gruppo ENEL e il loro Fornitore in relazione all'acquisizione di Software, Servizi cloud e servizi di manutenzione/supporto riguardanti il Software e i Servizi cloud.

1.2. Le presenti Condizioni Generali sono costituite dalla presente Parte Generale applicabile in tutti i Paesi e dagli Allegati riguardanti i singoli Paesi. In generale, quando il contratto deve essere eseguito in un Paese specifico, troverà applicazione il corrispondente Allegato Paese contenente le specifiche clausole applicabili a ciascun Paese.

Le presenti condizioni si applicano inoltre fermo restando qualsiasi altro accordo contrario e tenendo conto dell'ordine di precedenza previsto nel criterio di cui all'articolo 6 “INTERPRETAZIONE E GERARCHIA”.

1.3. Nel Contratto è riportata la pagina web alla quale è possibile consultare i presenti Termini e Condizioni. Qualora il Fornitore non abbia accesso alla pagina web, e abbia richiesto una copia delle presenti Condizioni Generali, il documento sarà inviato al Fornitore in formato elettronico/cartaceo.

SEZIONE I – PARTE GENERALE

CLAUSOLE GENERALI

La presente sezione si applica sia all'acquisizione di Software e Servizi Cloud sia ai servizi di manutenzione/supporto riguardanti il Software e i Servizi Cloud specificati nell'art. 1.1.

2. DEFINIZIONI

Nel presente documento sono utilizzate, *inter alia*, le seguenti definizioni:

- **AMBIENTE INFORMATICO:** tutte le risorse necessarie per permettere ai computer di svolgere attività di elaborazione, in termini hardware, sistema operativo e infrastruttura software.
- **BRIDGE LETTER:** è una lettera rilasciata ufficialmente da un'organizzazione di servizi allo scopo di coprire il “periodo scoperto” tra una data di riferimento e un'altra.
- **CODICE MALEVOLO:** qualsiasi software creato allo scopo di danneggiare un computer, i dati dell'utente di un computer o un sistema informatico su cui è eseguito.
- **CONTRATTO PER SOFTWARE, MANUTENZIONE E SERVIZI CLOUD (nel prosieguo “CONTRATTO”):** una combinazione inseparabile di documenti contrattuali elencati di seguito che regolamentano per iscritto le obbligazioni delle Parti e l'acquisizione di Software, manutenzione e Servizi Cloud:
 - a) **Contratto** (o “Lettera d'ordine” nell'Allegato Italia, o “Cuerpo principal del contrato” negli Allegati Brasile, Cile, Colombia, Spagna e Perù): il documento contenente informazioni dettagliate sulle Parti, specifica l'oggetto e la durata del contratto e contiene previsioni specifiche di natura economica, amministrativa e normativa, e che elenca e fa riferimento a tutti i documenti di cui si compone il Contratto:
 - b) **Documenti tecnico-economici:**
 - **Specifiche Tecniche:** il documento contenente i requisiti tecnici riguardanti il Contratto;
 - **Tariffario o listino prezzi:** il documento che contiene l'importo dovuto per i singoli prodotti/servizi forniti dal Fornitore, che possono essere raggruppati in diverse categorie;

- **Eventuali documenti aggiuntivi:** altri documenti concernenti uno specifico Contratto (ad es. descrizione dei servizi e degli interventi; stampate descrittive del design e della grafica; programmi cronologici, ecc.)
- c) **Condizioni Generali:** il presente documento e l'Allegato Paese applicabile.
- d) **Allegato Paese:** il documento allegato alle Condizioni Generali contenente le clausole specifiche applicabili al Contratto nel rispettivo Paese.
- **CREDITO DI SERVIZIO:** importo dovuto in caso di inadempimento/violazioni contrattuali da parte del Fornitore.
- **DATA DI EFFICACIA:** la data di sottoscrizione del Contratto.
- **DATI DEL CLIENTE:** i dati personali e/o gli altri contenuti e/o materiali di proprietà del Gruppo ENEL dei quali il Fornitore viene a conoscenza nell'ambito del Contratto.
- **ENEL:** società del Gruppo Enel che sottoscrive o per conto della quale viene sottoscritto il Contratto, nonché le società controllate da ENEL.
- **FORNITORE :** persona fisica o giuridica o gruppi di persone giuridiche con cui ENEL stipula il Contratto.
- **GARANZIA ECONOMICA:** documentazione che il Fornitore fornisce a ENEL riguardo a una garanzia economica per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e/o qualsiasi altra obbligazione.
- **GRUPPO ENEL E SOCIETÀ CONTROLLATE DA ENEL (nel prosieguo GRUPPO ENEL):**
 1. In aggiunta (i) alle società in cui Enel S.p.A. detiene la maggioranza dei voti esercitabili in occasione dell'assemblea ordinaria dei soci; (ii) alle società in cui Enel S.p.A. detiene voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante in occasione dell'assemblea ordinaria dei soci, saranno considerate controllate anche:
 - a) Società italiane ed estere sulle quali Enel S.p.A. ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola dell'atto costitutivo, di esercitare un'influenza dominante, laddove il diritto applicabile consenta tali contratti o clausole;
 - b) Società italiane ed estere in cui Enel S.p.A. da sola controlla, in base agli accordi con gli altri soci, voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante in occasione dell'assemblea ordinaria dei soci.
 2. Ai fini del paragrafo 1 saranno considerati i diritti detenuti dalle controllate o esercitati mediante trustee o incaricati, mentre non saranno considerati quelli detenuti per conto di terzi.
- **IAAS:** Infrastructure as a Service.
- **IMPOSTE:** qualsiasi imposta, tassa o altro onere in generale, definiti dall'autorità competente/dalle leggi locali applicabili ad un singolo Contratto in conformità con la normativa vigente.
- **PAAS:** Platform as a Service.
- **PARTI:** ENEL e FORNITORE.
- **PERIODO DI GARANZIA:** periodo in cui il Fornitore è tenuto a garantire il corretto funzionamento del Software, o che lo stesso sia privo di vizi e idoneo all'uso.
- **RECOVERY POINT OBJECTIVE (RPO):** periodo massimo fissato in cui potrebbe verificarsi la perdita di dati da un servizio IT a causa di un incidente grave. L'RPO dà ai sistemisti un limite su cui lavorare.

- **RECOVERY TIME OBJECTIVE (RPO):** il periodo di tempo e il livello di servizi fissati entro cui un processo aziendale deve essere ripristinato in seguito a un incidente (o interruzione) allo scopo di evitare conseguenze inaccettabili associate ad un'interruzione della continuità aziendale.
- **Report SOC2 Tipo II:** il Report SOC2 (*Service Organization Controls Report*) riguarda l'efficacia operativa (tipo II) dei controlli di un'organizzazione di servizi (proprio come il SOC 1 / SSAE 16). Il report SOC 2 si concentra sui controlli dell'informativa di natura non finanziaria di una società per quanto riguarda la sicurezza, la disponibilità, l'integrità del trattamento, la riservatezza e la privacy di un sistema, diversamente dal SOC 1/SSAE 16 che è incentrato sui controlli di informativa finanziaria.
- **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO:** il Fornitore nel trattamento di dati personali.
- **SERVIZI DI MANUTENZIONE:** indica i servizi di manutenzione riguardanti il Software e/o i Servizi cloud, l'assistenza tecnica e il supporto in caso di malfunzionamento dell'ambiente Software/Cloud e l'aggiornamento tecnico del Software/Cloud.
- **SERVIZI:** indica i servizi di manutenzione/supporto riguardanti il Software e/o i Servizi Cloud.
- **SERVIZIO CLOUD:** indica il servizio di Cloud computing oggetto del contratto (denominato altresì "servizi in Cloud") utilizzabili da Enel tramite Internet.
- **SLA:** accordo sul livello dei servizi.
- **SOC1 (SSAE 16/ISAE 3402 - ex SAS 70):** il Report SOC1 (*Service Organization Controls Report*) è una relazione sui controlli all'interno di un'organizzazione di servizi che sono rilevanti ai fini del controllo interno sull'informativa finanziaria. Il Report SOC1 ha sostituito il precedente report standard noto come SAS70, ed è redatto in conformità con le linee guida SSAE 16 (*Statement on Standards for Attestation Engagements*).
- **SOCIETÀ DI SERVIZI:** società che fornisce servizi di manutenzione/supporto per prodotti e servizi ICT.
- **SOFTWARE:** indica i diritti di utilizzo di Software commerciali venduti sul mercato tramite licenze d'uso (nel prosieguo anche "Prodotti", "licenze d'uso" o "materiali e attrezzature").
- **SSAE 16 sull'Audit:** lo *Statement on Standards for Attestation Engagements* (SSAE) n. 16 è un'attestazione standard redatta da un revisore del Fornitore di servizi (*service auditor*) in merito ai controlli attuati presso organizzazioni che forniscono servizi ad altre entità utilizzatrici, per le quali è probabile che i controlli di un'organizzazione di servizi siano rilevanti ai fini del controllo interno sull'informativa finanziaria (*internal control over financial reporting* - ICFR) delle entità utilizzatrici.
- **SUBAPPALTATORE:** persona fisica o giuridica o gruppi di persone giuridiche con cui il Fornitore stipula il subappalto per l'esecuzione dei servizi esclusivamente per ENEL.
- **SUBAPPALTO:** contratto mediante il quale il Fornitore assegna l'esecuzione di attività contrattuali a soggetti terzi e sottoscritto per l'esecuzione dei servizi esclusivamente per ENEL.
- **SUBINCARICATO DEL TRATTAMENTO: il Subappaltatore nel trattamento di dati personali.**
- **VIOLAZIONE DEI DATI:** violazione di dati personali o incidenti informatici (accesso non autorizzato, attività di malware) che, pur non inficiando direttamente il trattamento dei dati personali, può comunque esporli al rischio di violazione.

3. RISPETTO DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORMATIVE

3.1. Il Fornitore, sotto la propria responsabilità esclusiva, è tenuto a rispettare tutti i requisiti legali e normativi nonché le norme e i requisiti delle Autorità competenti, ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo e



non limitativo le disposizioni attinenti i contratti di lavoro subordinato, salute e sicurezza, l'ambiente, questioni tributarie e in generale qualsiasi altra disposizione concernente la corretta esecuzione del Contratto.

3.2. Le previsioni delle presenti Condizioni Generali saranno considerate automaticamente sostituite, cancellate o modificate qualora il loro contenuto non sia compatibile con le leggi o le normative introdotte in futuro.

3.3. Il Fornitore sarà responsabile del corretto adempimento dei propri oneri di natura giuridica e tributaria, nonché delle proprie responsabilità contrattuali nei confronti dei propri fornitori e subappaltatori.

3.4. Qualora il Fornitore sia costituito da una combinazione di due o più soggetti, ciascuno di questi sarà solidalmente e illimitatamente responsabile e obbligato al rispetto dei requisiti del Contratto e dell'esecuzione del Contratto in conformità con la legislazione applicabile.

4. LINGUA

4.1. La versione originale della presente Parte generale è in lingua Inglese.

4.2. La versione originale di ciascun Allegato Paese è quella indicata nel singolo Allegato Paese.

4.3. La versione originale dei restanti documenti del Contratto sarà indicata nel Contratto o nei singoli documenti del Contratto.

5. FORMALIZZAZIONE

5.1. Il Contratto è concluso tra le Parti al momento della firma.

5.2. Sottoscrivendo il Contratto, il Fornitore dichiara di accettarlo integralmente e incondizionatamente.

5.3. Fermo restando quanto precede, eventuali modifiche o aggiunte al Contratto devono avere forma scritta.

5.4. Eventuali eccezioni ai presenti Termini e Condizioni Generali proposte dal Fornitore saranno valide unicamente se presentate per iscritto e accettate da ENEL, e si applicheranno unicamente al Contratto a cui fanno riferimento e non possono essere estese ad altri Contratti in corso o che possono essere sottoscritti con lo stesso Fornitore in un secondo momento.

5.5. Il Fornitore non ha facoltà di applicare unilateralmente modifiche al Contratto e pertanto, in via meramente esemplificativa e non limitativa, le eventuali clausole contrarie previste in ciascun documento del Fornitore, ivi inclusi i termini e Condizioni Generali, saranno applicabili unicamente se espressamente accettate per iscritto da ENEL.

6. INTERPRETAZIONE E GERARCHIA

6.1. In caso di conflitto o incompatibilità tra i documenti del Contratto, l'ordine di priorità e di precedenza sarà determinato come illustrato di seguito:

- I. Contratto;
- II. Documenti Tecnico-Economici (Specifiche Tecniche, Tariffario o Listino Prezzi, qualsiasi altro documento);
- III. Termini e Condizioni Generali. Le Condizioni Generali sono intese come facenti parte di un unico documento composto dal presente documento e dall'Allegato Paese applicabile. In caso di conflitto tra la Parte Generale e l'Allegato Paese, avrà precedenza l'Allegato.

6.2. In ogni caso, qualora sorga un conflitto tra i documenti del Contratto e le norme imperative del diritto applicabile al Contratto, avranno precedenza le norme imperative del diritto applicabile al Contratto.



6.3. In caso di conflitti tra la versione originale della presente Parte Generale, redatta in inglese, e le traduzioni in altre lingue, farà fede la versione originale in inglese. In caso di conflitti tra la versione originale degli Allegati Paese e le traduzioni in altre lingue, la versione originale nella lingua ufficiale del rispettivo Paese avrà la precedenza.

7. COMUNICAZIONI

7.1. Le comunicazioni tra le Parti avranno forma scritta e avverranno nel luogo o indirizzo e nella modalità indicati nel Contratto. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione. In assenza di tale avviso, le comunicazioni saranno ritenute efficaci se inviate agli indirizzi ed eseguite nella modalità di cui sopra.

7.2. ENEL si riserva il diritto di utilizzare procedure elettroniche per lo scambio di documenti relativi al Contratto utilizzando sistemi debitamente autorizzati. Se espressamente previsto nel Contratto, è possibile utilizzare mezzi di comunicazione elettronica, fermo restando che consentano di tracciare le comunicazioni.

7.3. il Fornitore adempirà e darà tempestivamente efficacia a tutte le comunicazioni ricevute da ENEL senza ulteriori formalità.

7.4. Se previsto nel Contratto e nei casi di “violazione dei dati”, la comunicazione ad Enel deve essere firmata tramite firma digitale certificata e inviata mediante posta elettronica certificata (ad es. in Italia “indirizzo PEC”), se disponibile, all’indirizzo della società del Gruppo Enel interessata¹ riportato nel Contratto, entro e non oltre 24 ore dall’evento.

8. RAPPRESENTANTE DEL FORNITORE

8.1. Il Fornitore, nell’esecuzione delle attività contrattuali, nominerà il proprio rappresentante, che sarà tenuto a:

- interfacciarsi con il rappresentante di ENEL;
- assumersi la responsabilità dell’attività che gli è affidata;
- coordinare e gestire le attività dei propri esperti.

9. CONDIZIONI FINANZIARIE

9.1. Il prezzo del Contratto è il corrispettivo concordato per i prodotti e la prestazione di servizi e prende in considerazione il valore totale. Include qualsiasi cosa sia necessaria ai fini dell’esatta esecuzione del Contratto e tutto ciò che deve essere fornito o eseguito dal Fornitore, tutti i costi e gli oneri necessari, ad eccezione dei servizi e delle voci che sono stati espressamente esclusi e delle imposte previste dalla Legislazione applicabile.

9.2. I prezzi saranno indicati dettagliatamente nel Contratto nella modalità prevista nello stesso.

9.3. Salvo diversamente specificato nel Contratto, i corrispettivi contrattuali sono fissi e non subiranno modifiche nel corso della durata del Contratto.

¹ La società del Gruppo Enel che stipula il Contratto o in nome e per conto della quale è stato stipulato.



10. CONDIZIONI DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

10.1. Fatturazione

10.1.1. Le fatture saranno valide ed ENEL le accetterà unicamente se contenenti tutte le informazioni previste nel presente Contratto e nelle normative applicabili, e se le attività contrattuali in relazione ai Servizi sono state correttamente completate.

Le fatture senza il relativo numero di Contratto non saranno accettate e non saranno prese in considerazione per il calcolo della data di ricezione.

Anche se il Contratto prevede il pagamento delle fatture in valute diverse, ogni fattura può essere emessa in relazione ad una singola valuta.

10.1.2. ENEL restituirà al Fornitore le fatture che:

1. non contengono alcune informazioni o dati obbligatori richiesti dal presente Contratto e/o dalla legge;
2. contengono voci non autorizzate da ENEL;
3. espongono importi espressi in una valuta diversa da quella definita nel Contratto.

Salvo diversamente previsto nel Contratto, tutte le fatture e, ove applicabile, la documentazione accompagnatoria saranno inviate all'indirizzo riportato nel Contratto.

La fatturazione può avvenire nelle seguenti modalità:

A. Utilizzando i sistemi elettronici di ENEL (Portale Acquisti):

Il Fornitore, nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti nel Contratto, e dopo aver ottenuto da ENEL la necessaria autorizzazione per la fatturazione (le fatture devono includere dati riguardanti le quantità fornite e/o i servizi prestati corrispondenti agli importi indicati nella stessa), emetterà le rispettive fatture.

Dopo aver ricevuto da ENEL l'autorizzazione per la fatturazione e in conformità con gli accordi contrattuali, il Fornitore invierà le fatture con i dati obbligatori richiesti dalle Leggi applicabili, utilizzando Sistemi Elettronici (ad es. EDI) che garantiscano l'autenticità e l'integrità delle informazioni in esse contenute.

In conformità con la legge sulla fatturazione elettronica, il Fornitore può inviare a ENEL fatture create in formato elettronico. Questo metodo garantisce l'integrità dei dati e l'attribuzione univoca del documento all'emittente.

B. Senza l'utilizzo di sistemi elettronici:

Qualora non siano disponibili sistemi elettronici e/o la Legislazione applicabile non consenta l'invio in forma elettronica e la fatturazione elettronica, il Fornitore, in conformità con i termini e le condizioni previsti nel Contratto, dopo aver ottenuto da ENEL la necessaria autorizzazione per la fatturazione (le fatture devono includere dati riguardanti le quantità fornite e/o i servizi prestati corrispondenti agli importi indicati nella stessa) emetterà la rispettiva fattura e ne invierà l'originale agli indirizzi di fatturazione riportati nel Contratto.

10.2. Condizioni di pagamento

10.2.1. Tutti i pagamenti devono essere corrisposti da ENEL mediante bonifico bancario, nelle modalità ed entro i termini specificati nel Contratto.

A tal fine, il Fornitore si impegna a comunicare le coordinate bancarie complete a ENEL.

Il Fornitore è tenuto a riferire tempestivamente a ENEL qualsiasi variazione dei propri dati di natura fiscale e anagrafica (ad esempio: partita IVA, indirizzo, denominazione/ragione sociale, ecc.) o variazioni di proprietà.

La mancata comunicazione delle suddette informazioni può comportare la sospensione del pagamento delle fatture contenenti dati non aggiornati.



10.2.2. Il pagamento dell'importo/degli importi specificato/i non implica che ENEL ritenga che il Contratto sia stato correttamente eseguito dal Fornitore né che rinunci ai propri diritti e alle azioni che può esercitare nei confronti di quest'ultimo, riservandosi espressamente il diritto di esercitarli indipendentemente da qualsiasi pagamento corrisposto.

In caso di pagamento ritardato dell'importo/degli importi specificato/i, qualora tale ritardo sia imputabile ad ENEL, si applicheranno interessi di mora esigibili in conformità con le previsioni del Contratto e con la Legge applicabile.

11. IMPOSTE

11.1. Dal pagamento corrisposto a ai Fornitori per i servizi prestati, ENEL tratterrà gli importi previsti dalla Legislazione in materia tributaria e contributiva (con effetto fiscale) applicabile nel paese di residenza del Fornitore e/o ai sensi di qualsiasi altra legge applicabile al Contratto.

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adempiere a tutte le obbligazioni, a gestire tutte le pratiche amministrative e a consegnare tutti i documenti necessari per il corretto versamento delle imposte, ivi comprese le trattenute e gli altri obblighi di Legge applicabili al Fornitore, nel rispetto delle procedure previste per Legge.

Analogamente, le Parti si impegnano a collaborare allo scopo di ottenere esenzioni o altri benefici d'imposta applicabili al Contratto. Qualora, per mancata diligenza o qualsiasi altra causa attribuibile al Fornitore, ENEL perda il diritto ad una agevolazione fiscale, ENEL avrà facoltà di dedurre l'importo dell'agevolazione fiscale della quale non ha potuto usufruire dall'importo dovuto al Fornitore.

11.2. Qualora tra il Paese di residenza del Fornitore e il Paese di residenza delle Società del Gruppo ENEL esista una convenzione per evitare la doppia imposizione, e il Fornitore invochi l'applicazione delle disposizioni di tale convenzione, questi dovrà fornire a ENEL il proprio certificato di residenza (o qualsiasi altra dichiarazione/certificazione necessaria per l'applicazione di convenzioni contro la doppia imposizione) che ne attesti la residenza fiscale ai fini delle disposizioni della relativa convenzione; ai fini della classificazione del tipo di reddito ai sensi della convenzione contro la doppia imposizione, il Fornitore dovrà tenere conto dell'interpretazione operata nel Paese in cui hanno sede le società del Gruppo ENEL. Tale certificazione, in linea di principio, è valida per un anno, salvo qualora la Legislazione del Paese in cui hanno sede le Società del Gruppo ENEL preveda un periodo più breve. In ogni caso, alla scadenza della validità di ogni certificato, il Fornitore dovrà presentare un altro certificato valido.

11.3. Tutte le imposte, i dazi e gli oneri fiscali relativi all'oggetto del contratto devono essere corrisposti dal Fornitore, ad eccezione di quelli che ENEL è tenuta a versare per Legge.

11.4. Qualora ENEL sia tenuta ad operare trattenute dai pagamenti dovuti al Fornitore, e su richiesta di quest'ultimo, dovrà essere redatto un prospetto delle deduzioni che dimostri gli importi corrisposti e gli importi trattenuti.

12. CESSIONE DEL CONTRATTO

12.1. Salvo diversamente previsto dal diritto impositivo applicabile, il Fornitore potrà cedere a terzi il Contratto o qualsiasi diritto derivante dallo stesso unicamente previo consenso esplicito di ENEL e in conformità con qualsiasi disposizione applicabile.

13. SUBAPPALTO

13.1. Il Fornitore è tenuto a eseguire servizi propri che configurano l'oggetto del Contratto. Pertanto è consentito subappaltare a terzi parte delle attività oggetto del Contratto entro i limiti consentiti dalla Legislazione Nazionale vigente e secondo le condizioni previste dalle singole Leggi.

13.2. Di norma, salvo diversamente previsto dalla Legislazione Nazionale, il limite di subappalto è solitamente fissato ad un massimo del 30% del valore contrattuale ed è consentito un unico livello di subappalto.



13.3. L'eventuale ricorso al subappalto a terzi per l'esecuzione di parte delle proprie attività non esclude né limita gli obblighi e gli oneri contrattualmente assunti dal Fornitore, che rimarrà responsabile nei confronti di ENEL per l'intera esecuzione del Contratto, nonché del risarcimento di soggetti terzi infortunati durante la sua esecuzione.

14. CESSIONE DI DIRITTI E CREDITI

14.1. Salvo diversamente previsto nel Contratto, il Fornitore non avrà facoltà di cedere o trasferire a terzi, in tutto o in parte, i diritti o i crediti derivanti dal Contratto, né di svolgere qualsiasi altra attività che risulti in una variazione, per qualsiasi motivo, di tutti o parte dei suddetti diritti o crediti.

15. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

15.1. Il Fornitore deve avere una conoscenza completa della Legislazione vigente in materia di salute, sicurezza occupazionale e ambiente e delle relative attività da condurre.

15.2. La responsabilità delle parti in relazione ad ogni singolo incidente derivante dal presente Contratto o relativo allo stesso (sia essa contrattuale o extracontrattuale o secondo qualsiasi altra teoria della responsabilità) non supererà il valore totale del Contratto.

15.3. Nulla nel testo del Contratto deve escludere o limitare in alcun modo la responsabilità:

- (i) in caso di condotta colposa o dolosa;
- (ii) riguardante gli obblighi di indennizzo di cui all'art. 21 "INDENNIZZO";
- (iii) per danni derivanti dall'utilizzo o dalla divulgazione non autorizzati delle Informazioni riservate (compresi i Dati di ENEL);
- (iv) per corrispettivi dovuti ai sensi del Contratto;
- (v) in relazione a sanzioni, penali e danni derivanti dalla richiesta di risarcimento del Soggetto interessato scaturita da una violazione da parte del Fornitore della Legislazione in materia di protezione dei dati applicabile al Fornitore in qualità di Responsabile del trattamento;
- (vi) in caso di sanzioni amministrative derivanti da azioni e/o omissioni dell'altra Parte.

15.4. Le singole Parti non saranno in nessun caso responsabili nei confronti della controparte ai sensi del presente Contratto o in relazione allo stesso, per responsabilità contrattuale, extracontrattuale o secondo qualsiasi altra teoria della responsabilità, per:

- (a) qualsiasi perdita o danno consequenziale derivante dal presente Contratto o relativo allo stesso, qualsiasi sia la causa e indipendentemente dalla prevedibilità di tali perdite, anche se la parte è stata avvertita in anticipo (o è altrimenti a conoscenza) della possibilità di tali perdite;
- (b) tutta la responsabilità e gli obblighi di risarcimento per qualsiasi danno fisico, danno materiale o altra responsabilità causata da hosting provider terzi.

15.5. Il Fornitore accetta di indennizzare e manlevare ENEL in riferimento a qualsivoglia responsabilità sorta da qualsiasi pretesa o procedimento legale di qualsiasi natura direttamente correlati al Contratto, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, derivanti da azioni o omissioni del Fornitore o dei suoi dipendenti, rappresentanti o subappaltatori.

15.6. Il suddetto indennizzo include qualsiasi importo che ENEL potrebbe dover corrispondere in termini di spese o costi di qualsiasi natura che potrebbe sostenere in virtù di pretese o citazioni in giudizio, in ogni caso fermo restando il suo diritto di difesa. Il mancato rispetto della presente clausola da parte del Fornitore è considerato un grave inadempimento che dà a ENEL il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento del Fornitore.



16. GARANZIE DEL FORNITORE

16.1. Il Fornitore garantisce che (a) il presente Contratto, e più nello specifico tutta la documentazione correlata, descrive accuratamente la funzionalità applicabile della Fornitura/dei Servizi, nonché le tutele di natura amministrativa, fisica e tecnica per la protezione della sicurezza, della riservatezza e dell'integrità dei Dati di ENEL, (b) la Fornitura/i Servizi saranno consegnati sostanzialmente in conformità con la Documentazione valida alla Data di efficacia, (c) la Fornitura/i Servizi non introdurranno Codice malevolo nei sistemi di ENEL.

17. RECESSO

17.1. Al Fornitore è fatto divieto di recedere anticipatamente dal Contratto. Pertanto, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi previsione in senso contrario riportata in qualsiasi documento del Fornitore, ivi comprese le Condizioni Generali di Contratto, non trovano applicazione, salvo se accettate espressamente per iscritto da ENEL.

17.2. ENEL ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di 30 giorni.

18. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

18.1. ENEL ha facoltà di risolvere il Contratto immediatamente senza necessità di preavviso e indipendentemente dalla gravità dell'inadempimento, in presenza di un motivo che impedisca o infici in modo rilevante la corretta esecuzione dei servizi oggetto del Contratto. Ad esempio in caso di:

- a) estinzione, trasformazione, riduzione di capitale o cambiamenti significativi negli organismi di amministrazione del Fornitore, qualora tali cambiamenti abbiano un effetto negativo sull'esecuzione del Contratto ovvero contravvengano le previsioni di cui all'art. 26 "NORMATIVA DI CONDOTTA ETICA";
- b) riduzione della capacità finanziaria o della solvibilità, ovvero qualsiasi difficoltà di natura giuridica, economica, finanziaria o di altra natura che infici il normale e regolare adempimento degli obblighi del Fornitore;
- c) mancanza o violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi subappaltatori/subincaricato e/o di qualsiasi soggetto terzo incaricato dal Fornitore, di qualsiasi dei requisiti del diritto applicabile, in particolare delle Leggi in materia di lavoro subordinato, ambiente, imposte e la tutela di salute e sicurezza sul posto di lavoro;
- d) mancato adempimento degli obblighi relativi alla proprietà intellettuale, alla riservatezza e al trattamento dei dati personali, in conformità con il diritto applicabile al Contratto o come altrimenti convenuto nel Contratto stesso;
- e) accertamento, in qualsiasi momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, della falsità delle informazioni e delle dichiarazioni rilasciate dal Fornitore in merito al soddisfacimento delle condizioni giuridiche, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
- f) violazione, comunque sia accertata, degli obblighi relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- g) qualsiasi altro inadempimento da parte del Fornitore di quanto definito nel Contratto come causa di risoluzione;
- h) inadempimento degli obblighi previsti negli articoli "GARANZIE DEL FORNITORE" del presente documento;
- i) violazione dei dati.



18.2. In tutti i casi di cui sopra, fermo restando il proprio diritto di applicare penali o di adire le vie legali in relazione al proprio diritto di risarcimento del danno, ENEL ha facoltà di invocare qualsiasi garanzia economica fornita dal Fornitore.

18.3. Il Fornitore è tenuto a prestare i servizi sanciti contrattualmente garantendo il pieno rispetto dei requisiti di Legge applicabili in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro.

ENEL ha facoltà, a propria discrezione esclusiva, di risolvere il Contratto in caso di violazione da parte del Fornitore anche di uno solo dei requisiti previsti dalla Legislazione vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro, ivi compresi:

- 1) mancata compilazione/sottoscrizione/redazione/aggiornamento/consegna di documenti relativi alla salute e alla sicurezza sul posto di lavoro, nelle modalità ed entro le scadenze specificate dalla legislazione applicabile e/o dal Contratto;
- 2) impiego, nell'esecuzione del Contratto, comunque sia accertato da ENEL, di personale non idoneo e/o non autorizzato conformemente ai requisiti previsti dalla Legislazione applicabile e/o dal Contratto.

19. GARANZIA ECONOMICA

19.1. Su richiesta di ENEL, il Fornitore sarà tenuto a fornire una Garanzia Economica a favore di ENEL come previsto nel Contratto, a titolo di garanzia per le obbligazioni sorte con il Contratto.

19.2. L'esistenza di una garanzia non implica che la responsabilità del Fornitore sia limitata all'importo o al periodo di validità della stessa.

19.3. Qualora il valore totale del Contratto dovesse essere incrementato nel corso della sua esecuzione, ENEL avrà facoltà di chiedere al Fornitore di stipulare una Garanzia Economica complementare avente le stesse condizioni indicate nei paragrafi precedenti.

19.4. I costi della Garanzia Economica saranno sostenuti dal Fornitore.

20. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

20.1. Il Fornitore garantisce a ENEL, in qualsiasi momento e su richiesta, che si impegnerà a dimostrare mediante opportuna documentazione l'utilizzo legittimo di marchi, brevetti, modelli di utilità, disegni e modelli industriali o delle necessarie licenze su tali diritti, quale la licenza obbligatoria per lo svolgimento di attività d'impresa, laddove serva un'autorizzazione speciale per la prestazione dei servizi oggetto del contratto, e che tali marchi e licenze non violano i diritti di terzi.

20.2. Qualora venga presentato un reclamo ai sensi del presente articolo, il Fornitore può, a propria discrezione esclusiva e a proprie spese: (i) ottenere il diritto per ENEL di continuare ad utilizzare il Prodotto/Servizio in conformità con le condizioni del presente contratto; o (ii) sostituire o modificare il Prodotto/Servizio affinché diventi conforme, senza una riduzione significativa/rilevante delle funzionalità del Prodotto/Servizio stesso. Qualora il Fornitore invii una comunicazione scritta a ENEL in cui dichiara che le suddette opzioni non sono ragionevolmente disponibili, ENEL ha facoltà di risolvere il Contratto per il Prodotto/Servizio non conforme e il Fornitore restituirà i corrispettivi già incassati per il periodo successivo alla data di risoluzione del Contratto per quanto attiene il Prodotto/Servizio.

Per quanto concerne le licenze, queste devono essere registrate presso gli uffici delle autorità competenti e ENEL si riserva il diritto di chiedere al Fornitore di produrre la relativa documentazione e/o qualsiasi certificazione.

Le Parti convengono che, per quanto riguarda i prodotti, i campioni o le specifiche tecniche di ENEL consegnati da quest'ultima al Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto, il Fornitore: (i) deve astenersi dal copiare, riprodurre, elaborare, tradurre, modificare, adattare, sviluppare, decompilare, disassemblare, sottoporre



a operazioni di ingegnerizzazione inversa in qualsiasi modo (o, in ogni caso, sottoporre a operazioni volte ad estrarre i codici sorgente), in tutto o in parte, tali prodotti, campioni o specifiche tecniche di ENEL, e (ii) garantirà che i suddetti divieti siano rispettati anche dai soggetti autorizzati coinvolti e potenzialmente coinvolti nell'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore.

20.3. Il Fornitore è responsabile dell'ottenimento delle concessioni, dei permessi e delle autorizzazioni richiesti dai titolari di brevetti, modelli e dei marchi correlati, nonché dei diritti di proprietà intellettuale. Il Fornitore sarà responsabile del pagamento di eventuali royalty o oneri dovuti a tal riguardo.

In caso di contratti di fornitura, se a causa di una controversia tra i titolari o i concessionari dei diritti di cui al presente articolo ENEL è tenuta a modificare integralmente o parzialmente i materiali da fornire ai sensi del Contratto, questi devono essere modificati appena possibile a spese del Fornitore, senza che ciò risulti in un peggioramento della qualità della fornitura, delle caratteristiche operative o delle garanzie. In una tale evenienza, sarà condotto un nuovo processo di approvazione dei prototipi, laddove ciò sia previsto per il tipo di fornitura in questione e prima della fornitura dei materiali.

Qualora un soggetto terzo incardini una causa contro ENEL per la violazione da parte del Fornitore degli obblighi riportati nel paragrafo precedente, su richiesta di ENEL il Fornitore sarà tenuto a fornire una copertura (come indicato nell'articolo 19 "GARANZIA ECONOMICA") coerente con il valore della causa, entro dieci (10) giorni solari.

20.4. Il Fornitore solleva ENEL da qualsivoglia responsabilità per violazione dei diritti di proprietà intellettuale che possa verificarsi e si impegna a fare tutto il necessario per tenere ENEL indenne in relazione a qualsivoglia pretesa o causa incardinata contro di sé, e si impegna altresì a rimborsare ENEL per tutte le perdite o i danni, diretti o indiretti, derivanti da citazioni in giudizio o mandati di comparizione.

Eventuali pretese, in sede giudiziale o stragiudiziale, promosse contro il Fornitore da soggetti terzi riguardo a diritti di proprietà intellettuale saranno riferite immediatamente a ENEL.

In ogni caso, il Fornitore risarcirà eventuali danni subiti da ENEL.

21. INDENNIZZO

21.1. Il Fornitore terrà indenne ENEL in riferimento a qualsiasi rivendicazione, pretesa, causa o procedimento avviato o promosso contro ENEL da un soggetto terzo (a) in base al mancato adempimento da parte del Fornitore dei propri obblighi ai sensi delle leggi e delle normative vigenti in materia di protezione dei dati nel trattamento dei Dati di ENEL immessi nei Servizi o raccolti tramite gli stessi in conformità con il presente Contratto, e indennizzerà ENEL per qualsivoglia danno, spesa legale e onere imposto in via definitiva contro ENEL conseguentemente ad una pretesa contro ENEL, o per gli importi sborsati da ENEL nell'ambito di una composizione approvata dal tribunale per una pretesa contro ENEL, fermo restando che ENEL (a) informi tempestivamente per iscritto il Fornitore della pretesa contro ENEL, (b) attribuisca al Fornitore il controllo esclusivo sulla difesa e sulla composizione della pretesa contro ENEL (fermo restando che il Fornitore ha facoltà di comporre qualsiasi pretesa contro ENEL unicamente qualora sollevi incondizionatamente ENEL da qualsiasi responsabilità) e (c) fornisca al Fornitore tutta la ragionevole assistenza, a spese del Fornitore.

22. LEGGI SULLE ESPORTAZIONI

22.1. Qualora i Prodotti/Servizi siano sottoposti alle leggi e alle normative in materia di esportazione degli Stati Uniti, ENEL non utilizzerà i Prodotti/Servizi nelle società che non hanno il diritto di ricevere Prodotti/Servizi ai sensi delle leggi, delle norme e dei regolamenti statunitensi sul controllo delle esportazioni e sull'embargo commerciale.

23. LINGUA DEI PRODOTTI

23.1. I prodotti saranno forniti nelle lingue di interesse di ENEL; qualora non siano disponibili nella lingua richiesta, i prodotti e la relativa documentazione saranno forniti in lingua inglese. Se, durante il periodo di



garanzia o durante qualsiasi servizio di manutenzione e di aggiornamento tecnico richiesto successivamente al periodo di garanzia, diventasse disponibile la versione dei prodotti e della relativa documentazione nella lingua originariamente richiesta, il Fornitore si impegna a rendere disponibile tale versione.

In ogni caso, i prodotti possono comunque essere installati e utilizzati da ENEL in tutte le lingue di suo interesse tra quelle messe a disposizione dal produttore dei software.

24. RISERVATEZZA

24.1. Tutti gli elementi messi a disposizione da Enel (oralmente, per iscritto, in formato elettronico o in qualsiasi altro modo) ai fini dell'adempimento del contratto e/o durante la sua esecuzione, nonché tutti i documenti, le informazioni, le conoscenze specifiche (a prescindere dalla modalità in cui sono raccolti, ottenuti o sviluppati in relazione al contratto) possono essere utilizzati unicamente ai fini dell'esecuzione del contratto stesso e hanno natura riservata.

Ne è vietata la pubblicazione o diffusione senza il previo consenso scritto esplicito di ENEL, ad eccezione dei casi in cui il Fornitore sia legalmente tenuto a farlo, se richiesto da un'autorità pubblica o qualora il rifiuto di farlo sia illegale.

Vi sono altre informazioni che è possibile ritenere siano state rese disponibili da Enel (e che pertanto il Fornitore deve astenersi dal divulgare).

Tali informazioni includono qualsivoglia informazione messa a disposizione del Fornitore da amministratori, dirigenti, dipendenti, subappaltatori di ENEL o affiliate di ENEL (e i rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti e subappaltatori) che hanno avuto accesso alle informazioni o che sono stati coinvolti nella loro comunicazione ("Rappresentati di Enel").

24.2. Ai fini del presente documento:

- Il termine "affiliata" si riferisce a qualsiasi società controllata da Enel o soggetta al controllo congiunto di Enel con altre parti, per tutto il periodo in cui sussiste tale controllo e durante il periodo in cui sono rese disponibili le informazioni;
- Il termine "controllo" fa riferimento a qualsiasi capacità diretta o indiretta di indirizzare la strategia della società e a tutti i casi in cui qualsiasi società di Enel possieda più del cinquanta per cento (50%) del capitale sociale o delle azioni aventi diritto di voto, o ai casi in cui Enel possa essere considerata la "controllante" di una società specifica.
- Le informazioni soggette all'obbligo di riservatezza includono anche qualsiasi informazione riguardante i prodotti/campioni/specifiche tecniche di ENEL o dei Rappresentanti di ENEL, che possono essere messe a disposizione del Fornitore da ENEL o dai Rappresentanti di ENEL nel corso dell'esecuzione del Contratto.

In assenza del consenso scritto di ENEL, il Fornitore è tenuto a (i) astenersi dal copiare, riprodurre, tradurre, modificare, adattare, sviluppare, disassemblare, separare, sottoporre a operazioni di ingegnerizzazione inversa (o qualsiasi operazione volta ad estrarre i codici sorgente), in tutto o in parte, tali prodotti/campioni/specifiche tecniche e (ii) garantire che le suddette restrizioni siano rispettate anche dai Rappresentati del Fornitore.

Tale obbligo di riservatezza si applica anche ai documenti di natura economica, finanziaria e tecnica nonché ai piani strategici, ai processi, ai brevetti, alle licenze o qualsiasi altra informazione fornita da una delle Parti in relazione all'esecuzione del Contratto.

Le seguenti tipologie di informazioni sono escluse dall'obbligo di riservatezza:

- Informazioni che diventano di pubblico dominio perché l'obbligo di riservatezza è stato, direttamente o indirettamente, violato o ignorato;
- Informazioni che la Parte ricevente può dimostrare fossero già in suo possesso precedentemente o all'inizio dell'esecuzione del Contratto;



- Informazioni che la Parte ricevente può dimostrare siano state ricevute da terzi non soggetti all'accordo di riservatezza.

24.3. Oltre a garantire che le informazioni e i dati forniti siano completi, il Fornitore (i) è tenuto a limitare la comunicazione di informazioni riservate unicamente ai Rappresentanti che devono veramente conoscerle in virtù del loro coinvolgimento nell'esecuzione del Contratto; (ii) obbligherà i Rappresentanti del Fornitore a rispettare integralmente l'obbligo di mantenere la riservatezza previsto nel presente articolo; (iii) sarà ritenuto responsabile per qualsiasi azione o omissione da parte dei Rappresentanti del Fornitore che causi qualsiasi violazione dell'obbligo di riservatezza.

Qualsiasi informazione e dato fornito può essere utilizzato unicamente ai fini dello svolgimento delle attività contrattuali. ENEL si riserva il diritto di intraprendere qualsiasi azione in sede giudiziaria da essa ritenuta necessaria allo scopo di difendere i propri interessi in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza.

24.4. Le Parti devono garantire che nessuna informazione riservata sia divulgata durante l'esecuzione del contratto e per un periodo di cinque (5) anni in seguito alla sua scadenza, salvo laddove essa non sia necessaria per l'esecuzione del contratto o se richiesto a norma di legge o da un'autorità pubblica. Ove necessario, la Parte tenuta a divulgare le informazioni è tenuta a informare la controparte di tale richiesta immediatamente (quando legalmente possibile), così che quest'ultima possa intraprendere qualsiasi azione necessaria allo scopo di tutelare i propri diritti. Le Parti divulgheranno unicamente le informazioni richieste per legge e dovranno ottenere una dichiarazione in cui il ricevente attesta che le informazioni rimarranno riservate.

24.5. Le Parti dovranno concordare per iscritto il contenuto, le modalità di comunicazione e la data di pubblicazione di eventuali articoli sulla stampa, notizie o comunicazioni di qualsiasi tipo riguardanti il Contratto o qualsiasi argomento/informazione collegati allo stesso.

24.6. La riservatezza non si applica a eventuali informazioni rese pubbliche prima della scadenza del Contratto, o che diventano di dominio pubblico in un momento successivo, qualora tale pubblicizzazione non sia causata da una violazione degli obblighi di riservatezza di una delle due Parti.

24.7. Qualora ENEL autorizzi il subappalto o la cessione del Contratto per iscritto, il Fornitore è tenuto a ottenere un accordo di riservatezza avente le stesse condizioni del presente articolo.

24.8. Le Parti prendono atto e accettano che un risarcimento danni potrebbe non costituire un rimedio sufficiente per la violazione della riservatezza e che la parte che subisce la violazione avrà il diritto di tentare di ottenere altri e diversi rimedi o prevenire qualsiasi possibile violazione o minaccia di violazione.

Questo tipo di rimedio non sarà considerato l'unico rimedio ma si aggiungerà a qualsiasi altra forma di risarcimento in conformità con il diritto applicabile.

In ogni caso di violazione degli obblighi di riservatezza, Enel può decidere di risolvere il Contratto, oltre alla facoltà di proporre un'azione volta ad ottenere il risarcimento dei danni.

24.9. In riferimento a quanto precede, ENEL si riserva il diritto di richiedere controlli, ponendo particolare attenzione sulle misure di sicurezza applicate nei casi in cui vi siano informazioni ritenute e/o classificate da ENEL come riservate.

24.10. In qualsiasi momento, su richiesta di ENEL, il Fornitore dovrà restituire o distruggere, o richiedere ai propri Rappresentanti di restituire o distruggere, tutte le copie delle informazioni riservate in forma scritta o altrimenti in possesso suo o dei suoi rappresentanti. Inoltre, il Fornitore si impegnerà per quanto ragionevolmente possibile o chiederà ai propri rappresentanti di impegnarsi per quanto ragionevolmente possibile, a restituire o distruggere qualsiasi dato collegato archiviato in formato elettronico e ne confermerà la distruzione a ENEL entro quindici (15) giorni dalla richiesta.

24.11. Ogni Parte prende atto e accetta che le informazioni riservate sono e rimangono di proprietà esclusiva della Parte divulgante e dei suoi Rappresentanti. Nessuna delle previsioni del presente Contratto possono essere ritenute - salvo laddove previsto espressamente e indicato per iscritto - tese ad assicurare o conferire un canone di licenza, implicitamente o esplicitamente, né nient'altro in relazione a una possibile proprietà intellettuale della Parte che divulga le informazioni che la riguardano, quali a titolo esemplificativo ma



non limitativo, i diritti della Parte divulgante in termini di brevetti, diritti d'autore, invenzioni, ritrovati o miglioramenti effettuati, concepiti o acquisiti, sia prima che dopo l'esecuzione del presente Contratto.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

25.1. Sottoscrivendo le presenti Condizioni generali, ENEL e il Fornitore riconosco il proprio diritto reciproco ad un corretto trattamento dei dati personali e, in conformità con i requisiti e gli obblighi associati alla stipula del Contratto, si impegnano al rispetto della Legislazione applicabile al trattamento dei dati personali e del Contratto stesso.

26. NORMATIVA DI CONDOTTA ETICA

26.1. Generalità

26.1.1. Il Gruppo ENEL nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico, nel Piano Tolleranza Zero contro la corruzione, nella Policy sui Diritti Umani.

Il Fornitore nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti con terzi si riferisce a principi equivalenti.

Il Fornitore dichiara di prendere atto degli impegni assunti da ENEL nel Codice Etico e dichiara di impegnarsi al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne; di parità di trattamento, di divieto di discriminazione, abusi e molestie; di libertà sindacale, di associazione e di rappresentanza, di lavoro forzato, di sicurezza e tutela ambientale, di condizioni igienico sanitarie nonché al rispetto delle vigenti condizioni normative, retributive, contributive, assicurative, fiscali e ciò con riferimento a tutti i lavoratori impiegati a qualsiasi titolo nell'esecuzione del contratto. Resta ben inteso che trovano applicazione le Convenzioni ILO o la normativa vigente nel Paese in cui le attività devono eseguirsi, se più restrittive.

In tale ambito, ENEL si riserva la facoltà di effettuare qualsiasi attività di controllo e monitoraggio tendente a verificare il rispetto delle obbligazioni di cui sopra sia da parte del Fornitore che di suoi eventuali subappaltatori o soggetti comunque dallo stesso incaricati per l'esecuzione del Contratto e di risolvere immediatamente il Contratto in caso di accertate violazioni delle suddette obbligazioni.

Segnaliamo inoltre che ENEL aderisce al Global Compact e in osservanza del decimo principio del GC intende perseguire il proprio impegno di lotta alla corruzione in ogni sua forma. Pertanto, ENEL proibisce il ricorso a qualsiasi promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito, in denaro o altra utilità, allo scopo di trarre un vantaggio nelle relazioni con i propri stakeholder e tale divieto è esteso a tutti i suoi dipendenti. Il Fornitore dichiara di prendere atto degli impegni assunti da ENEL e si obbliga a non ricorrere a nessuna promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito nell'esecuzione del presente Contratto nell'interesse di ENEL e/o a beneficio dei suoi dipendenti. In caso di violazione di tali obblighi, ENEL si riserva il diritto di risolvere il Contratto e di richiedere al Fornitore il risarcimento dei danni.

26.2. Conflitto di interesse

26.2.1. Nell'esecuzione del Contratto, il Fornitore si obbliga ad avere esclusivo riguardo agli interessi di ENEL garantendo che non sussistono situazioni che possano dar luogo all'insorgere di qualsivoglia conflitto d'interessi in relazione all'attività da eseguire.

Per tutta la durata del Contratto, il Fornitore si impegna ad adottare una condotta idonea ad evitare l'insorgere di conflitti di interesse. Qualora si determinasse una qualunque situazione idonea a generare un qualunque conflitto di interessi - ferma restando la facoltà di ENEL di risolvere il Contratto - il Fornitore si impegna a darne prontamente comunicazione scritta ad ENEL e ad attenersi alle ragionevoli istruzioni di quest'ultima, che saranno dettate previa consultazione e valutazione delle esigenze motivatamente rappresentate dal Fornitore.



26.3. Salute e sicurezza sul luogo di lavoro

26.3.1. In ENEL la tutela della salute e della sicurezza e l'integrità psico-fisica delle persone non sono soltanto un obbligo legale ma una responsabilità morale verso i propri dipendenti e quelli dei Fornitori.

L'obiettivo che ENEL vuole raggiungere è un ambiente di lavoro a "Zero Infortuni". In ENEL nessun lavoro può essere svolto compromettendo la sicurezza. Per questo motivo, come stabilito nella Policy Stop Work, qualsiasi situazione a rischio o comportamento non sicuro dovrà comportare la sospensione dei lavori ed il ripristino delle condizioni di sicurezza.

ENEL è fortemente e costantemente impegnata nel diffondere e consolidare la cultura della salute e della sicurezza, promuovendo una maggiore attenzione e consapevolezza dei rischi e incoraggiando l'adozione di comportamenti responsabili da parte di chi lavora con noi e per noi.

La Dichiarazione di impegno per la Salute e la Sicurezza e Politica Stop Work sono consultabili al seguente indirizzo: <http://globalprocurement.enel.com/it-IT/documents/documentation/safety/>

I Fornitori, nello svolgimento delle attività d'impresa, sono tenuti ad adottare una condotta in linea con detti principi.

27. TUTELA AMBIENTALE

27.1. Il Fornitore si obbliga ad adottare le misure opportune a garanzia dell'adempimento dei propri obblighi in materia ambientale prevista dalla legislazione applicabile.

28. GLOBAL COMPACT

28.1. Il Fornitore si obbliga a fare proprio e a rispettare integralmente i Principi del Patto Mondiale, orientando ogni sua attività, eseguita da personale proprio o da subappaltatori al rispetto dei citati Principi.

28.2. I Principi del Patto Mondiale sono i seguenti:

a) DIRITTI UMANI.

Uno: Le imprese, dentro i propri ambiti, devono appoggiare e rispettare la protezione dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale.

Due: Le imprese devono assicurarsi di non essere complici di violazioni di diritti umani.

b) LAVORO

Tre: Le imprese devono appoggiare la libertà di affiliazione ed il riconoscimento effettivo del diritto alla contrattazione collettiva.

Quattro: Le imprese devono appoggiare l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato realizzato sotto coercizione.

Cinque: Le imprese devono appoggiare l'eliminazione del lavoro infantile.

Sei: Le imprese devono appoggiare l'abolizione delle pratiche di discriminazione nell'impiego e nell'educazione.

c) AMBIENTE.

Sette: Le imprese devono mantenere un comportamento preventivo per non pregiudicare l'ambiente.



Otto: Le imprese devono favorire le iniziative che promuovano una maggiore responsabilità ambientale.

Nove: Le imprese devono favorire lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie che rispettano l'ambiente.

d) **CORRUZIONE.**

Dieci: Le imprese devono lavorare contro la corruzione in ogni sua forma, inclusa l'estorsione.

28.3. Il Fornitore si obbliga al rispetto della vigente legislazione applicabile, vincolata ai principi sopra menzionati, e si impegna a rendere nota ad ENEL qualunque situazione in cui si verifichi l'inadempimento ai citati principi, così come il piano per rimediare a tale situazione.

28.4. Per tutta la durata del Contratto, il Fornitore si obbliga a consentire ad ENEL di verificare il grado di adempimento a quanto richiesto nel presente articolo, potendo ENEL chiedere la risoluzione del Contratto, per cause imputabili al Fornitore, in tutti quei casi in cui la stessa abbia la conoscenza sufficiente e giustificata che il Fornitore o i suoi subappaltatori abbiano contravvenuto uno qualunque dei Principi sopra citati.



SEZIONE II – PARTE GENERALE

PREVISIONI APPLICABILI AL SOFTWARE DI CUI ALL'ARTICOLO 1.1.

Ai fini della presente sezione:

- il termine “Documentazione” indica la documentazione tecnica per l'utilizzo/l'installazione del Software;
- il termine “Produttore” indica il soggetto che possiede la proprietà intellettuale del Software.

Le previsioni di cui all'art. 8 “RAPPRESENTANTE DEL FORNITORE” e all'art. 13 “SUBAPPALTO” della Sezione I delle Condizioni generali - Parte Generale, non si applicano al Software.

29. INTRODUZIONE

29.1. Le licenze Software oggetto del presente Contratto possono essere installate e utilizzate da tutte le Società del Gruppo Enel (ivi incluse tutte le Società del Gruppo Enel presenti e future) e le sue controllate, ovunque abbiano sede. In questo caso, Enel detiene la licenza a proprio nome². Enel può, dandone preavviso al Fornitore, trasferire la titolarità delle licenze oggetto del Contratto a Società del Gruppo Enel, anche qualora una di queste lasci il Gruppo Enel o qualora filiali di tali Società siano vendute in tutto o in parte. Si conviene che Enel possa continuare a fornire i servizi basati sul Software alle Società alle quali ha ceduto la licenza.

Le licenze possono essere installate e utilizzate su ambienti “Infrastructure as a service” (IaaS) o “Platform as a service” (PaaS) messi a disposizione da fornitori terzi selezionati da Enel.

Inoltre, Enel può concedere l'utilizzo delle licenze anche a terzi che operano per conto di Enel, esclusivamente per le medesime finalità.

Le licenze oggetto del presente documento sono valide nella metrica indicata nel Contratto.

Si conviene che le licenze sono indipendenti dal progetto alle quali erano originariamente destinate.

30. LICENZA D'USO

30.1. Salvo diversamente specificato nel Contratto, il Fornitore conferisce a Enel la licenza permanente non esclusiva, trasferibile a Società del Gruppo Enel e alle sue controllate, per l'utilizzo del Software e della relativa documentazione indicata nella licenza. Tale licenza conferisce a Enel il diritto di utilizzare il Software e la relativa documentazione.

Salvo diversamente specificato nel Contratto, il Software fornito ai sensi della licenza d'uso può essere installato e utilizzato su qualsiasi sistema di elaborazione, indipendentemente dalla tipologia, dall'architettura e dalle prestazioni, e in qualsiasi luogo di interesse per Enel.

Le licenze d'uso permanente oggetto del Contratto rimangono valide secondo quanto previsto dalla presente sezione senza alcun limite, anche successivamente alla scadenza del presente Contratto.

² La società del Gruppo Enel che stipula il Contratto o in nome e per conto della quale è stato stipulato.



31. PROPRIETÀ

31.1. In aggiunta alle previsioni di cui all'articolo 20 "PROPRIETÀ INTELLETTUALE" della Sezione I delle Condizioni Generali - Parte Generale, i diritti intellettuali sul Software e sulla relativa documentazione oggetto del Contratto rimangono di proprietà del Produttore, che garantisce di conservare il diritto di conferire la licenza d'uso del Software e della relativa documentazione.

32. RIPRODUZIONE E MODIFICHE DEL SOFTWARE

32.1. Enel ha il diritto di generare, per uso interno e a titolo gratuito, copie dei supporti magnetici sui quali il Software è memorizzato, nelle quantità corrispondenti al numero di licenze previsto dal Contratto. La copia del supporto magnetico su cui è memorizzato il Software non conferisce il diritto di ricevere la relativa licenza.

Il Software non può essere decompilato, disassemblato, interpretato o ridotto ad una forma comprensibile in alcun modo.

33. GARANZIE DEL FORNITORE

33.1. In aggiunta alle previsioni di cui all'articolo 16 "GARANZIE DEL FORNITORE" della Sezione I - Parte Generale, il Fornitore garantisce che:

- correggerà l'errore o il malfunzionamento del Software/servizio entro 90 giorni dal rilevamento dell'errore/malfunzionamento da parte di Enel;
- sostituirà il Software non conforme con un Software equivalente e/o presterà nuovamente il servizio, in conformità con la documentazione/le Specifiche Tecniche operative richieste dal Contratto.



SEZIONE III – PARTE GENERALE

PREVISIONI APPLICABILI AI SERVIZI CLOUD DI CUI ALL'ARTICOLO 1.1.

34. INTRODUZIONE

34.1. I servizi in Cloud oggetto del presente Contratto possono essere utilizzati dal Gruppo Enel e dalle Società controllate da Enel.

Enel può, dandone un preavviso al Fornitore, consentire a società del Gruppo Enel e a controllate di Enel l'accesso e l'utilizzo del servizio oggetto del Contratto per l'intera durata della validità del servizio, anche nell'eventualità in cui una di tali società lasci il Gruppo Enel o che qualche filiale della società venga venduta in tutto o in parte.

Inoltre Enel ha facoltà di cedere l'utilizzo dei servizi citati nella presente sezione anche a terzi che operano per conto del Gruppo Enel, esclusivamente nell'interesse del Gruppo Enel. Qualsiasi altro utilizzo non è consentito senza il previo accordo tra le Parti.

34.2. I dati e/o i contenuti che saranno inseriti nel servizio in Cloud da Enel e che saranno salvati su supporti idonei nei sistemi del Fornitore, possono trovarsi unicamente presso data center autorizzati da Enel.

In ogni caso, salvo esplicita autorizzazione di Enel come previsto nel Contratto, i dati di Enel possono essere conservati e scambiati, in tutti i casi, esclusivamente in e/o tramite infrastrutture aventi sede nel territorio dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (SEE).

34.3. Il Fornitore si impegna ad adottare all'interno delle SLA un piano di continuità operativa, in accordo con l'RTO (Recovery Time Objective) e l'RPO (Recovery Point Objective) di Enel e conforme alle eventuali Specifiche Tecniche, che consentirà di limitare al minimo le conseguenze di qualsiasi interruzione delle infrastrutture primarie.

34.4. Tutti i log generati o conservati in ogni modo dal Fornitore per eseguire il Contratto sono soggetti alle seguenti previsioni:

- tutti i log raccolti in virtù di requisiti di Legge e/o regolamenti e/o ordinanze applicabili sono conservati per il periodo minimo richiesto dalle rispettive disposizioni e sono messi a disposizione di Enel su richiesta;
- qualsivoglia log la cui conservazione non è richiesta in forza di disposizioni di legge e la cui conservazione è disciplinata dal Contratto e/o dai suoi allegati sarà conservato dal Fornitore per il lasso di tempo specificato nel Contratto e sarà messo a disposizione di Enel su richiesta;
- qualsivoglia log la cui conservazione non è richiesta in forza di disposizioni di Legge e non è disciplinata dal Contratto e/o dai suoi allegati, ma che il Fornitore ritiene utile o necessario per la prestazione dei servizi, deve essere autorizzato da Enel; tali log saranno conservati dal Fornitore per il periodo strettamente necessario per la finalità per cui sono stati raccolti. I log saranno messi a disposizione di Enel su richiesta;
- si conviene espressamente che qualora Enel necessiti di svolgere indagini e/o verifiche sui log, il Fornitore fornirà il supporto richiesto.

34.5. Enel prende atto che il Fornitore, nella prestazione dei servizi oggetto del Contratto, potrebbe avere accesso a file e/o messaggi di posta elettronica e/o informazioni (che si suppone includano anche dati personali di proprietà di Enel) detenuti dal Fornitore e/o accessibili allo stesso.

34.6. Si conviene espressamente che il mancato rispetto anche di una singola previsione di cui ai punti precedenti da parte del Fornitore comporterà il diritto di Enel di risolvere il Contratto.



35. DIRITTI DI VERIFICA DI ENEL

35.1. Il Fornitore si impegna (per sé e per conto dei suoi Subincaricati) di consentire ad ENEL di sottoporre a verifica i Servizi alle condizioni di seguito specificate. Qualora siano interessati Subincaricati terzi, il Fornitore condurrà le verifiche su tali Subincaricati. Previo il consenso scritto del Subincaricato terzo interessato e su richiesta di ENEL, il Fornitore condividerà con ENEL una versione riassuntiva dei risultati di tali verifiche nell'ambito della verifica in loco del Fornitore condotta da ENEL. Per quanto concerne i Subincaricati terzi coinvolti nel trattamento dei Dati di ENEL per i Servizi alla Data di efficacia, il Fornitore avrà facoltà di condividere la versione riassuntiva senza il previo consenso del Subincaricato terzo interessato.

Su richiesta di ENEL, il Fornitore accetta di fornire a ENEL aggiornamenti periodici concernenti i piani di intervento che il Fornitore adotterà per gestire le vulnerabilità rilevate durante una verifica.

Quanto segue si applica unicamente ai Servizi acquistati da ENEL ai sensi del presente Contratto.

ENEL ha facoltà di sottoporre il Fornitore ad una verifica della conformità alle misure tecniche e organizzative come segue:

- (a) Qualora ENEL ritenga ragionevolmente che il Fornitore non adempia alle sue politiche e procedure in materia di sicurezza ai sensi del Contratto riguardo ai Dati di ENEL forniti al Fornitore o qualora tale valutazione sia richiesta dalle autorità di regolamentazione di ENEL, ENEL ha facoltà di richiedere, direttamente o tramite un Fornitore terzo indipendente selezionato da ENEL a proprie spese, una prova formale (ad es. relazioni degli auditor) dell'architettura, dei sistemi e delle procedure del Fornitore riguardanti la sicurezza e l'integrità dei Dati di ENEL immessi nei servizi del Fornitore.

ENEL è tenuta a fornire tempestivamente al Fornitore informazioni riguardanti eventuali non conformità rilevate nel corso di una verifica.

- (b) Il Fornitore fornirà ragionevole supporto nel corso di tali verifiche, a titolo esemplificativo rispondendo a richieste di informazioni e chiarimenti e presentando la documentazione richiesta nella misura in cui questa riguardi l'oggetto della valutazione.
- (c) Dopo aver condotto una verifica, ENEL è tenuta a informare il Fornitore della modalità in cui quest'ultimo eventualmente non rispetta qualsiasi delle misure tecniche e organizzative o degli obblighi di riservatezza o protezione dei dati previsti nel presente. Alla ricezione di tale comunicazione, il Fornitore si adopererà nella misura ragionevolmente possibile per attuare eventuali cambiamenti necessari per garantire l'adempimento di tali obblighi.

Inoltre, il Fornitore fornirà a ENEL una copia delle relazioni di compliance disponibili esternamente, ivi compresi i report SOC1 (SSAE 16/ISAE 3402 - ex SAS 70) e SOC2 Tipo II per i servizi interessati in cui è illustrata dettagliatamente la compliance del Fornitore in riferimento ai processi e alle norme del settore ICT.

Tali report saranno prodotti dal Fornitore per i Servizi in Cloud interessati almeno una volta all'anno e prevedono la copertura di periodi di verifica continuativi per i Servizi Cloud. La prassi del Fornitore in essere alla data di decorrenza del presente Contratto prevede di produrre tali report due volte all'anno, e il Fornitore non prevede di modificarla. Qualora il Fornitore debba modificare tale prassi in futuro, il Fornitore garantisce a ENEL che continuerà sempre a rispettare le norme di settore e le raccomandazioni degli auditor esterni.

Per quanto concerne i report SOC1 e SOC2, il Fornitore produce una "*Bridge letter*" su base continuativa a titolo di asserzione dell'ambiente dei controlli interni, per i Servizi su cui ENEL fa affidamento ai fini dell'informativa finanziaria, nel periodo che intercorre tra i cicli di reportistica. Per i Servizi applicabili, il Fornitore fornirà copie dei report di compliance disponibili esternamente e le *Bridge letter* per SOC1 e SOC2 disponibili, su richiesta di ENEL, in qualsiasi momento ENEL lo richieda.

Per chiarezza, la versione della *Bridge letter* dovrà includere la seguente frase: "Alla data della presente lettera, il Fornitore non è a conoscenza di variazioni dei propri controlli interni che potrebbero influire negativamente e in misura rilevante sulle misure di sicurezza espresse nel report precedente."



36. OBBLIGHI DEL FORNITORE

36.1. Quando il Contratto cessa di produrre effetti per qualsiasi motivo:

- i. il Fornitore è tenuto, su richiesta scritta di Enel, a continuare a fornire il Servizio Cloud per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi, salvo diversamente previsto nel Contratto, alle stesse condizioni tecniche, finanziarie e contrattuali efficaci al momento dello scioglimento del Contratto;
- ii. il Fornitore è tenuto a conservare i dati personali e/o il materiale e/o i documenti di Enel presenti nell'infrastruttura che fornisce l'hosting del Servizio Cloud per un massimo di 6 (sei) mesi allo scopo di consentire a Enel di tornarne in possesso. Tali dati personali e/o materiale e/o documenti di Enel saranno nel formato specifico che sarà comunicato da Enel. Si conviene che il Fornitore non può, in nessuna circostanza e per nessun motivo, negare e/o impedire il diritto di Enel di tornare in possesso dei propri dati personali e/o materiale e/o documenti.

36.2. Enel può richiedere al Fornitore, durante il periodo di cui al punto (ii), di cancellare tutti i dati personali e/o il materiale e/o i documenti di Enel, siano essi in formato cartaceo o su supporto digitale, che si trovano in qualsivoglia infrastruttura del Fornitore, ivi comprese le copie di sicurezza e le strutture di ripristino d'emergenza. La comunicazione scritta di tale cancellazione deve essere inviata a Enel entro 5 (cinque) giorni solari dalla cancellazione stessa.

36.3. Qualsiasi Software incluso nei Servizi in Cloud e la relativa documentazione rimarranno di proprietà esclusiva del Fornitore. Enel non può registrare alcun diritto di proprietà intellettuale sulle funzionalità del Software rese disponibili tramite i Servizi in Cloud.

37. SOSPENSIONE

37.1. Salvo quanto diversamente previsto dal Contratto, è strettamente vietato al Fornitore sospendere il servizio oggetto del Contratto, salvo qualora vi siano motivi ritenuti giustificati da Enel e che devono essere comunicati per iscritto a Enel con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi.

La sospensione del Servizio in Cloud sarà consentita unicamente in casi di emergenza in cui siano presenti rischi ragionevoli e documentati per la sicurezza del Servizio in Cloud, quali: (i) utilizzo dei Servizi che interrompe o potrebbe interrompere i Servizi in Cloud o l'infrastruttura utilizzata per fornire i servizi e (ii) accesso non autorizzato di terzi ai servizi. In ogni caso, il Fornitore si impegna a sospendere il Servizio in Cloud in modo da limitare al minimo l'interruzione del servizio per Enel.

38. PENALI/CREDITO DI SERVIZIO

38.1. Il Fornitore si impegna a rispettare gli eventuali livelli di servizio specificati nel Contratto. In caso di mancata conformità con uno o più livelli di servizio, saranno applicati penali e/o Crediti di servizio eventualmente previsti nel Contratto. Si conviene che le penali e/o i Crediti di servizio non escludono né limitano il diritto di Enel a ricevere un risarcimento per eventuali danni aggiuntivi.

38.2. il Fornitore si impegna a tenere aggiornati i sistemi di controllo e monitoraggio del Servizio in Cloud e di eventuali modifiche eventualmente implementate, secondo modalità che consentano a Enel di calcolare il valore residuo del Contratto in qualsiasi momento a semplice richiesta.

38.3. Qualora l'importo delle penali o dei Crediti di servizio superino di più del 10% l'importo del Contratto, Enel si riserva il diritto di risolvere il Contratto.

38.4. Qualora uno o più SLA [milestone di avanzamento] siano violati, il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente a Enel per iscritto (tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e/o posta elettronica certificata), entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari dal momento in cui viene inviato il report che mette in luce la violazione:

- i. i motivi e tutti i dettagli dell'evento;

- ii. i motivi e le azioni correttive previste e quelle già messe in atto per prevenire la continuazione e/o la ripetizione dell'evento.

39. GARANZIE DEL FORNITORE

39.1. In aggiunta alle previsioni di cui all'articolo 16 "GARANZIE DEL FORNITORE" della Sezione I - Parte Generale:

- il Fornitore garantisce che non ridurrà la sicurezza complessiva dei Servizi per un periodo massimo di validità del Contratto prevista nel Contratto stesso;
- la responsabilità del Fornitore per qualsiasi servizio non si estenderà in alcun caso oltre il Punto di demarcazione definito nelle Specifiche Tecniche.

40. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

40.1. In aggiunta alle previsioni di cui all'articolo 18 "CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA" della SEZIONE I - PARTE GENERALE, ENEL ha facoltà di risolvere immediatamente il Contratto, senza necessità di preavviso, in caso di grave inadempimento, anche da parte di subappaltatori o di qualsiasi soggetto incaricato dal Fornitore, degli SLA come previsti nelle Specifiche Tecniche.

41. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

41.1. In aggiunta alle previsioni di cui all'articolo 20 "PROPRIETÀ INTELLETTUALE" della SEZIONE I - PARTE GENERALI, in caso di IaaS e PaaS si applicano le seguenti clausole:

41.1.1. ENEL dovrà possedere tutti i documenti, disegni, piani, programmi informatici nonché copie degli stessi, che fornisce al Fornitore per la prestazione dei servizi previsti dal contratto, nonché le invenzioni, i brevetti, i modelli di utilità e gli altri diritti di proprietà industriale che sono o saranno necessari per la prestazione dei servizi previsti dal contratto in base alla documentazione fornita da ENEL al Fornitore. Il Fornitore li utilizzerà unicamente allo scopo dell'esecuzione del Contratto e dovrà restituirli a ENEL, sempre prendendo le dovute precauzioni in relazione al trattamento, all'utilizzo e al trasferimento dei dati allo scopo di garantire la sicurezza e la riservatezza, ai sensi dell'art. 24 "RISERVATEZZA". Le Parti convengono che, per quanto riguarda i prodotti, i campioni o le Specifiche Tecniche di ENEL consegnati da quest'ultima al Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto, il Fornitore: (i) deve astenersi dal copiare, riprodurre, elaborare, tradurre, modificare, adattare, sviluppare, decompilare, disassemblare, sottoporre a operazioni di ingegnerizzazione inversa in qualsiasi modo (o, in ogni caso, sottoporre a operazioni volte ad estrarre i codici sorgente), in tutto o in parte, tali prodotti, campioni o specifiche tecniche di ENEL, e (ii) garantirà che i suddetti divieti siano rispettati anche dai soggetti autorizzati coinvolti e potenzialmente coinvolti nell'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore.

41.1.2. I diritti di proprietà intellettuale e la tecnologia e la metodologia risultante dai servizi prestati dal Fornitore e i registri creati sono di proprietà di ENEL, escludendo qualsiasi diritto del Fornitore ad un aumento del prezzo specificato nel Contratto per tale servizio.

41.1.3. I disegni, documenti, piani, programmi informatici nonché le copie degli stessi, e in generale qualsiasi risultato (e i diritti di proprietà intellettuale e industriale correlati, ivi inclusi a titolo puramente esemplificativo e non limitativo le domande di brevetto, i brevetti in corso di concessione, i diritti su basi-dati, i diritti d'autore, i marchi, i segreti commerciali e industriali e qualsiasi applicazione degli stessi a livello mondiale, disegni e modelli di software, know-know) generati dal Fornitore nel corso dell'esecuzione del Contratto (i "Nuovi DPI") saranno esclusivamente di proprietà di ENEL, che diventerà altresì automaticamente la titolare di qualsiasi lavorazione in corso correlata, generata di volta in volta durante l'esecuzione del Contratto. Ogni Parte riconosce e accetta che i DPI pregressi di ciascuna Parte rimangano di proprietà esclusiva di tale Parte e la controparte non avrà alcun diritto in relazione agli stessi; per DPI pregressi si intendono tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale presenti e futuri, ivi

compresi a titolo puramente esemplificativo e non limitativo le domande di brevetto, i brevetti in corso di concessione, i diritti su basi-dati, i diritti d'autore, i marchi, i segreti commerciali e industriali e qualsiasi applicazione degli stessi a livello mondiale, disegni e modelli di software, il know-how, appartenente a ciascuna parte prima della stipula del presente Contratto o successivamente acquisiti in progetti paralleli che esulano dall'ambito di applicazione del presente Contratto. Pertanto, qualora il Fornitore utilizzi i DPI pregressi per l'esecuzione del presente Contratto, eventuali Nuovi DPI di proprietà di ENEL si limiteranno alle aggiunte (le "Aggiunte") che costituiscono parti aggiuntive (generate dal Fornitore nell'esecuzione del Contratto sulla base dei propri DPI pregressi) che non includono o contengono in alcun modo nessuno dei suoi DPI pregressi. Le Parti concorderanno per iscritto l'elenco degli elementi che costituiscono tali Aggiunte in precedenza e/o entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza o dallo scioglimento del Contratto.

41.1.4. In caso di mancato adempimento da parte del Fornitore degli obblighi relativi alla proprietà industriale e intellettuale di cui al presente articolo, ENEL avrà il diritto di risolvere il Contratto, fermo restando il suo diritto ad ogni azione e al risarcimento per eventuali danni subiti.

42. RISERVATEZZA

42.1. In aggiunta alle previsioni di cui all'articolo 24 "RISERVATEZZA" della Sezione I - Parte Generale, si applicano le seguenti clausole:

42.1.1. Il Fornitore è tenuto a creare e gestire modelli dati logici e fisici (utilizzando le migliori tecniche e migliori prassi disponibili a livello internazionale - allo scopo di garantire la protezione di tali dati da distruzione, manipolazione, accesso non autorizzato o riproduzione e, in seguito alla scadenza del contratto, a restituire qualsivoglia dato, documento e informazione fornito da ENEL o in proprio possesso ai fini dello svolgimento delle attività contrattuali, oltre a distruggere tutte le copie e gli archivi in suo possesso, salvo nel caso in cui abbia ricevuto un consenso scritto in senso contrario da ENEL.

42.1.2. Se le informazioni cui si fa riferimento nel presente Contratto o allegate allo stesso siano classificate da Enel come "strettamente riservate", si applicano le seguenti norme:

- la password richiesta per accedere ai sistemi informatici deve essere personale/individuale, tenuta segreta e cambiata ogni sessanta (60) giorni; l'accesso ai sistemi informatici deve essere limitato ai software/strumenti previsti specificamente allo scopo di svolgere le attività richieste;
- è vietato l'utilizzo di servizi di rete o connessioni per scopi non correlati alle attività da svolgere;
- eventuali transazioni eseguite utilizzando i sistemi informatici di ENEL non devono violare il diritto locale applicabile;
- la workstation utilizzata (permanente o temporanea) non può essere connessa a servizi su internet diversi da quelli forniti/autorizzati da ENEL e deve avere installato il software antivirus richiesto. Devono essere adottate tutte le misure volte a prevenire la diffusione di virus, malware e qualsiasi altro software illecito che potrebbe causare interruzioni del servizio o perdite di dati;
- eventuali account di posta elettronica, piattaforme di archiviazione dei file o di comunicazione (inclusi i social network) devono essere forniti o autorizzati esplicitamente da ENEL;
- i dati sensibili devono essere archiviati, trasmessi o cancellati utilizzando un software di cifratura idoneo;
- è vietato modificare la configurazione di sistema allo scopo di evitare i controlli di sicurezza.



SEZIONE IV – PARTE GENERALE

PREVISIONI APPLICABILI AI SERVIZI DI MANUTENZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1.1.

43. INTRODUZIONE

43.1. Il Fornitore deve consentire l'accesso presso i propri locali a Enel o al personale da questa autorizzato, in una data da concordarsi con adeguato preavviso; deve altresì consentire l'accesso alle informazioni e ai documenti collegati ai servizi oggetto del Contratto. Salvo diversamente previsto dal Contratto, l'accesso nei locali del Fornitore può avvenire solo una volta per ogni anno di validità del Contratto, e ogni accesso può avere una durata massima di tre giorni; avverrà nel normale orario lavorativo e in conformità con le procedure e i regolamenti di sicurezza del Fornitore.

Qualora il Fornitore sia in grado di fornire un audit SSAE 16 (o altra norma equivalente) e detenga la relativa certificazione, le verifiche connesse agli accessi ai locali di cui sopra saranno considerate eseguite.

43.2. Il Fornitore può fornire i Servizi di Manutenzione, supporto tecnico e aggiornamento tecnico oggetto del Contratto anche con il supporto di una “Società di Servizi”.

Nell'eventualità in cui tali servizi richiedano l'intervento presso i locali di Enel e siano prestati dal Fornitore con il supporto di una Società di Servizi, prima di iniziare la prestazione del servizio il Fornitore dovrà comunicare a Enel:

- la ragione/denominazione sociale della Società di servizi utilizzata nelle attività di supporto/manutenzione;
- l'elenco dei nominativi del personale della Società di servizi coinvolta nelle attività, ivi compresi i dati anagrafici, la posizione nel libro paga e la qualifica.

43.3. Eventuali variazioni ai servizi di manutenzione derivanti da obblighi di legge dovranno essere applicati dal Fornitore senza addebitare alcun corrispettivo aggiuntivo.

44. OBBLIGHI DEL FORNITORE

44.1. Il Fornitore si impegna a fornire i Servizi di Manutenzione con la massima diligenza, rispettando livelli qualitativi elevati e seguendo le migliori prassi, in conformità con le disposizioni legislative, amministrative e normative applicabili e tenendo Enel costantemente informata di tutte le criticità che potrebbero sorgere nello svolgimento dei Servizi di Manutenzione.

44.2. Il Fornitore dichiara, assumendosene la piena responsabilità, di aver visitato, ispezionato ed essere venuto a conoscenza dei luoghi in cui dovrà prestare i Servizi di Manutenzione, di essere a conoscenza dei regolamenti in materia di sicurezza in essere in Enel, delle disposizioni della legge in materia di sicurezza, delle condizioni generali e locali legate in qualsiasi modo alla prestazione dei servizi e di qualsiasi altra cosa, non meglio specificata, che potrebbe influire in qualsiasi modo sulla prestazione dei Servizi di Manutenzione e sui relativi costi. Qualora ometta di acquisire o esaminare dettagliatamente tutte o alcune delle informazioni necessarie concernenti qualsiasi dato, elemento o condizione riguardante la prestazione dei Servizi di Manutenzione, il Fornitore non sarà liberato da nessuno dei suoi obblighi e responsabilità nei confronti di Enel.

44.3. Il Fornitore si impegna a:

- i. svolgere tutte le attività necessarie per prestare correttamente il Servizio di Manutenzione conformemente alle previsioni del Contratto;
- ii. fornire a Enel, perché questa possa utilizzarli, anche tramite terzi espressamente autorizzati da Enel, tutte le informazioni e i documenti concernenti le attività svolte, il materiale generato e i Servizi di Manutenzione. Enel può, a propria discrezione, fornire tali documenti a tali società terze, anche se ritenuti riservati;

- iii. accedere ai codici sorgente del Software a disposizione di Enel unicamente ed esclusivamente per fornire i Servizi di Manutenzione; qualsiasi altro diritto di accedere ai codici sorgente di tale Software è escluso.

44.4. Il Fornitore sostiene tutto il rischio e la responsabilità dell'impossibilità di apportare i cambiamenti volti a fornire a Enel dei Servizi di Manutenzione privi di vizi, difetti e inadeguatezze.

Il Fornitore sarà sollevato da tale rischio e dalla relativa responsabilità in caso di cambiamenti richiesti da Enel unicamente ed esclusivamente qualora:

- i. il Fornitore non possa, conformemente alle norme di diligenza professionale, venire a conoscenza dell'inadeguatezza dei cambiamenti richiesti o
- ii. il Fornitore abbia comunicato tale inadeguatezza a Enel per iscritto, fermo restando che, in seguito a tale comunicazione, il Fornitore non deve applicare i cambiamenti autorizzati da Enel fino alla conferma inviata da Enel per iscritto (a pena di invalidità) della propria decisione di attuare comunque il cambiamento.

44.5. Il Fornitore garantisce che:

- i. i servizi di manutenzione saranno forniti con competenza e cura da parte di personale qualificato;
- ii. tutto ciò che il Fornitore utilizzerà nello svolgimento dei Servizi di Manutenzione sarà di proprietà del Fornitore e/o legalmente a sua disposizione.

44.6. In relazione a qualsiasi risultato finale che sarà rilasciato, il Fornitore garantisce che:

- i. svolgerà gratuitamente qualsiasi attività richiesta per la rimozione di vizi e difetti per i 6 (sei) mesi successivi al rilascio in produzione;
- ii. sarà guidato, per la relativa progettazione e produzione, da criteri di attenta applicazione delle migliori prassi ingegneristiche, utilizzando tecniche aggiornate e metodi di controllo in linea con le migliori prassi.

45. PENALI

45.1. Il Fornitore si impegna a rispettare gli eventuali livelli di servizio specificati nel Contratto. In caso di mancata conformità con uno o più livelli di servizio, saranno applicate penali eventualmente previste nel Contratto. Si conviene che le penali non escludono né limitano il diritto di Enel a ricevere un risarcimento per eventuali danni aggiuntivi.

Qualora l'importo delle penali superino di più del 10% l'importo del Contratto, Enel si riserva il diritto di risolvere il Contratto.

45.2. Qualora uno o più SLA siano violati, il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente a Enel per iscritto (tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e/o posta elettronica certificata), entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari dal momento in cui viene inviato il report che mette in luce la violazione:

- i. i motivi e tutti i dettagli dell'evento;
- ii. i motivi e le azioni correttive previste e quelle già messe in atto per prevenire la continuazione e/o la ripetizione dell'evento.

46. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

46.1. In aggiunta alle previsioni di cui all'articolo 18 "CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA" della SEZIONE I - PARTE GENERALE, ENEL ha facoltà di risolvere immediatamente il Contratto, senza necessità di preavviso, in caso di grave inadempimento, anche da parte di subappaltatori o di qualsiasi soggetto incaricato dal Fornitore, degli SLA come previsti nelle Specifiche Tecniche.



SEZIONE V – PARTE GENERALE

PREVISIONI APPLICABILI AI SERVIZI DI SUPPORTO PER IL SOFTWARE E I SERVIZI CLOUD DI CUI ALL'ARTICOLO 1.1.

47. INTRODUZIONE

47.1. In aggiunta alle previsioni di cui all'articolo 8 “RAPPRESENTANTE DEL FORNITORE” della Sezione I delle Condizioni Generali - Parte Generale, il Fornitore, se previsto dal Contratto, sarà tenuto a nominare e mantenere, durante l'intero svolgimento delle proprie attività ai sensi del Contratto, uno o più rappresentanti aventi il pieno potere di discutere questioni tecniche e finanziarie, con particolare riferimento alla salute e alla sicurezza occupazionale, agli obblighi sociali legati al posto di lavoro e al rispetto dell'ambiente.

ENEL si riserva il diritto, durante l'esecuzione del Contratto, di rifiutare tale/i rappresentante/i per giusta causa. In tale eventualità, il Fornitore sarà tenuto a sostituire tale/i rappresentante/i entro dieci (10) giorni lavorativi, salvo diversamente previsto nel Contratto.

48. PENALI

48.1. Il Fornitore si impegna a rispettare le eventuali scadenze di esecuzione, sia parziali che finali. In caso di mancata conformità con una o più scadenze di esecuzione, saranno applicate penali eventualmente previste nel Contratto. Si conviene che le penali non escludono né limitano il diritto di Enel a ricevere un risarcimento per eventuali danni aggiuntivi.

Qualora l'importo delle penali superino di più del 10% l'importo del Contratto, Enel si riserva il diritto di risolvere il Contratto.

48.2. Qualora una o più scadenze di esecuzione non siano rispettate, il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente a Enel per iscritto (tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e/o posta elettronica certificata), entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari dal momento in cui viene inviato il report che mette in luce la violazione:

- ii. i motivi e tutti i dettagli dell'evento;
- ii. i motivi e le azioni correttive previste e quelle già messe in atto per prevenire la continuazione e/o la ripetizione dell'evento.

49. SCIoglimento

49.1. In aggiunta alle previsioni di cui all'articolo 18 “CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA” della Sezione I delle Condizioni Generali - Parte Generale, Enel ha facoltà di risolvere il Contratto immediatamente senza preavviso nei casi previsti dalla legge e/o in tutti i casi previsti nel Contratto e/o nei seguenti casi:

- incapacità del Fornitore di sanare eventuali violazioni delle relative Specifiche Tecniche e/o in caso di ripetizione di errori, difetti o non conformità rispetto alle istruzioni fornite da ENEL;
- esecuzione non corretta dei servizi oggetto del Contratto per motivi attribuibili a un subappaltatore o a qualsiasi soggetto incaricato dal Fornitore;
- rifiuto da parte del Fornitore di iniziare l'esecuzione delle attività ai sensi del Contratto.

49.2. Il Fornitore è tenuto a prestare i servizi sanciti contrattualmente garantendo il pieno rispetto dei requisiti di legge applicabili in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro.

ENEL ha facoltà, a propria discrezione esclusiva, di risolvere il Contratto in caso di violazione da parte del Fornitore e/o di qualsiasi subappaltatore anche di uno solo dei requisiti previsti dalla Legislazione vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro.

50. DIRITTO DEL LAVORO, OBBLIGHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO

50.1. Introduzione

50.1.1. Il Fornitore dichiara di essere consapevole di tutti gli obblighi e le condizioni di natura previdenziale e legati alla salute e alla sicurezza sul posto di lavoro, e si impegna ad agire conformemente alle relative disposizioni e agli obblighi e alle condizioni previsti nel Contratto.

50.1.2. il Fornitore è l'unico responsabile dell'organizzazione del personale che impiega - a vario titolo - per l'esecuzione del Contratto, pertanto le sue responsabilità sono ben definite e distinte da quelle di ENEL.

50.2. Obblighi del Fornitore concernenti la salute e la sicurezza sul posto di lavoro

50.2.1. Per l'intera durata del Contratto, il Fornitore è tenuto a:

- impiegare personale opportunamente preparato e informato in relazione al lavoro da svolgere e ai rischi e alle misure preventive da adottare;
- impiegare personale con le opportune qualifiche e certificazioni in relazione alle attività da svolgere richieste dalla Legislazione nazionale e dalle procedure di ENEL;
- prestare i servizi nel pieno rispetto del Contratto, nonché ottemperare a tutte le disposizioni delle Leggi, dei regolamenti, delle norme e delle tecniche applicabili richieste anche dalle autorità competenti, vigenti in qualsiasi momento durante la sua esecuzione, e qualsiasi altra disposizione che possa influire sul Contratto. Il Fornitore si assume direttamente tutte le obbligazioni e i costi;
- utilizzare personale assunto regolarmente in conformità con la Legislazione vigente, corrispondendo la remunerazione dovuta ai propri dipendenti e versare tutte le imposte, i contributi assicurativi, pensionistici e previdenziali previsti dalla legge e applicabili in conformità con i contratti collettivi di lavoro;
- rispettare tutte le Leggi applicabili in relazione alla sicurezza, all'igiene e alla salute dei lavoratori.

50.2.2. Il Fornitore si impegna altresì a informare ENEL dei seguenti aspetti prima dell'avvio delle attività oggetto del contratto:

- il subappalto a terzi di qualsiasi parte delle attività ai sensi del Contratto, ove applicabile;
- i nomi, i dati anagrafici e le posizioni di riferimento ai fini assicurativi e previdenziali, attestati dalle autorità competenti, riguardanti tutto il personale impiegato a qualsiasi titolo nell'esecuzione del Contratto;
- qualsiasi variazione riguardante il personale utilizzato per l'esecuzione del Contratto. ENEL si riserva il diritto di condurre ispezioni in qualsiasi momento allo scopo di accertare il rispetto di tali obblighi.

50.2.3. Il Fornitore è l'unico responsabile dei servizi prestati dai propri dipendenti, qualunque sia la modalità del loro utilizzo nell'esecuzione del Contratto.

50.2.4. In caso di mancato adempimento dei suddetti obblighi, comunque sia accertato, ENEL avrà facoltà di risolvere il Contratto con effetto immediato.

50.3. Obblighi del Fornitore riguardanti le attività di subappalto

50.3.1. Allo scopo di garantire un'adeguata selezione dei subappaltatori, il Fornitore è tenuto a verificare che i subappaltatori rispettino i requisiti di salute e sicurezza previsti dalle normative nazionali e da ENEL, per quanto attiene alle attività subappaltate.

50.3.2. Per i controlli necessari ai fini dell'autorizzazione, il Fornitore dovrà inviare a ENEL, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione che attesti che il subappaltatore rispetta i requisiti di salute e sicurezza. Il Fornitore dovrà altresì conservare la documentazione sul relativo subappaltatore per l'intera durata del contratto, così da consentire a ENEL di svolgere verifiche o allo scopo di inviare tale documentazione a ENEL se richiesto per legge.

51. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

51.1. In aggiunta alle previsioni di cui all'articolo 15 "OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE" della SEZIONE I - PARTE GENERALE, nessuna previsione del presente Contratto esclude o limita la responsabilità di una delle parti per decesso o danno fisico causato dalla negligenza di tale parte o per truffa o condotta fraudolenta o per qualsiasi altra responsabilità nella misura in cui essa non possa essere esclusa o limitata ai sensi del diritto applicabile.

52. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

52.1. In aggiunta alle previsioni di cui all'articolo 18 "CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA" della SEZIONE I - PARTE GENERALE, ENEL ha facoltà di risolvere immediatamente il Contratto, senza necessità di preavviso, in caso di grave inadempimento, anche da parte di subappaltatori o di qualsiasi soggetto incaricato dal Fornitore, degli SLA come previsti nelle Specifiche Tecniche.

53. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

53.1. In aggiunta alle previsioni di cui all'articolo 20 "PROPRIETÀ INTELLETTUALE" della SEZIONE I - PARTE GENERALE, si applicano le seguenti clausole:

53.1.1. ENEL dovrà possedere tutti i documenti, disegni, piani, programmi informatici nonché copie degli stessi, che fornisce al Fornitore per la prestazione dei servizi previsti dal contratto, nonché le invenzioni, i brevetti, i modelli di utilità e gli altri diritti di proprietà industriale che sono o saranno necessari per la prestazione dei servizi previsti dal contratto in base alla documentazione fornita da ENEL al Fornitore. Il Fornitore li utilizzerà unicamente allo scopo dell'esecuzione del Contratto e dovrà restituirli a ENEL, sempre prendendo le dovute precauzioni in relazione al trattamento, all'utilizzo e al trasferimento dei dati allo scopo di garantire la sicurezza e la riservatezza, ai sensi dell'art. 24 "RISERVATEZZA". Le Parti convengono che, per quanto riguarda i prodotti, i campioni o le Specifiche Tecniche di ENEL consegnati da quest'ultima al Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto, il Fornitore: (i) deve astenersi dal copiare, riprodurre, elaborare, tradurre, modificare, adattare, sviluppare, decompilare, disassemblare, sottoporre a operazioni di ingegnerizzazione inversa in qualsiasi modo (o, in ogni caso, sottoporre a operazioni volte ad estrarre i codici sorgente), in tutto o in parte, tali prodotti, campioni o Specifiche Tecniche di ENEL, e (ii) garantirà che i suddetti divieti siano rispettati anche dai soggetti autorizzati coinvolti e potenzialmente coinvolti nell'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore.

53.1.2. I diritti di proprietà intellettuale e la tecnologia e la metodologia risultante dai servizi prestati dal Fornitore e i registri creati sono di proprietà di ENEL, escludendo qualsiasi diritto del Fornitore ad un aumento del prezzo specificato nel Contratto per tale servizio.

53.1.3. I disegni, documenti, piani, programmi informatici nonché le copie degli stessi, e in generale qualsiasi risultato (e i diritti di proprietà intellettuale e industriale correlati, ivi inclusi a titolo puramente esemplificativo e non limitativo le domande di brevetto, i brevetti in corso di concessione, i diritti su basi-dati, i diritti d'autore, i marchi, i segreti commerciali e industriali e qualsiasi applicazione degli stessi a livello mondiale, disegni e modelli di software, know-know) generati dal Fornitore nel corso dell'esecuzione del Contratto (i "Nuovi DPI") saranno esclusivamente di proprietà di ENEL, che diventerà altresì automaticamente la titolare di qualsiasi lavorazione in corso correlata, generata di volta in volta durante l'esecuzione del Contratto. Ogni Parte riconosce e accetta che i DPI pregressi di ciascuna Parte rimangano di proprietà esclusiva di tale Parte e la controparte non avrà alcun diritto in relazione agli stessi; per DPI pregressi si intendono tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale presenti e futuri, ivi compresi a titolo puramente esemplificativo e non limitativo le domande di brevetto, i brevetti in corso di concessione, i diritti su basi-dati, i diritti d'autore, i marchi, i segreti commerciali e industriali e qualsiasi applicazione degli stessi a livello mondiale, disegni e modelli di software, il know-how, appartenente a ciascuna parte prima della stipula del presente Contratto o successivamente acquisiti in progetti paralleli che esulano dall'ambito di applicazione del presente Contratto. Pertanto, qualora il Fornitore utilizzi i DPI



pregressi per l'esecuzione del presente Contratto, eventuali Nuovi DPI di proprietà di ENEL si limiteranno alle aggiunte (le "Aggiunte") che costituiscono parti aggiuntive (generate dal Fornitore nell'esecuzione del Contratto sulla base dei propri DPI pregressi) che non includono o contengono in alcun modo nessuno dei suoi DPI pregressi. Le Parti concorderanno per iscritto l'elenco degli elementi che costituiscono tali Aggiunte in precedenza e/o entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza o dallo scioglimento del Contratto.

In caso di mancato adempimento da parte del Fornitore degli obblighi relativi alla proprietà industriale e intellettuale di cui al presente articolo, ENEL avrà il diritto di risolvere il Contratto, fermo restando il suo diritto ad ogni azione e al risarcimento per eventuali danni subiti.